

**SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER MANCATO RISPETTO DISTANZE DI SICUREZZA
DA PARTE DEI CACCIATORI,**

da ricopiare, modificare o integrare a seconda delle necessità.

(Può essere inviata anche via fax)

Alla Polizia Provinciale di.....

(oppure : Al Corpo Forestale dello Stato- Stazione di.....; Alla Stazione Carabinieri di....; Al Commissariato PS di.....)

(1)

Oggetto: perduranti episodi di mancato rispetto delle distanze di sicurezza da parte di cacciatori in loc...., comune di.....

Io sottoscritto.....nato a.....il..... e residente a.....in via.....tel.....

segnalo quanto segue:

in data.....alle ore.....presso.....in loc.....in comune di.....

ho notato distintamente la presenza di n.... cacciatori intenti ad esercitare l'attività venatoria.....(*descrizione dei fatti; ad es...: attività di caccia da appostamento, sparo in direzione di....., caccia in forma vagante con o senza l'ausilio di cani da caccia slegati, porto di fucili o carabine fuori dal fodero*), sopraggiunti con autoveicolo.....marca.....modello.....di colore.....targato.....; ho riconosciuto la presenza del sig.....

detta attività avveniva (*indicare ,alternativamente, la situazione tra le seguenti*)

- sparando in direzione di casa di civile abitazione, o di luogo di lavoro, o di strada comunale/provinciale n.... al km....., a distanza inferiore dei prescritti 150 metri;
- esercitando la caccia vagando armati o sparando nei pressi di casa di civile abitazione, luogo di lavoro, a meno dei prescritti 100 metri di distanza di sicurezza;
- cacciando in vicinanza di strada provinciale/comunale/vicinale destinata al pubblico transito, a meno dei prescritti 50 metri di distanza
- cacciando su terreni in attualità di coltivazione (art. 15, comma 7°, legge 157/92), quali: coltivazioni erbacee dalla semina sino alla data del raccolto, prati naturali e artificiali nei periodi di falciatura, frutteti, coltivazioni floricole e orticole specializzate, vigneti e oliveti specializzati sino alla data del raccolto

Sono state scattate alle ore....del..... le fotografie che si allegano alla presente, e che ritraggono.....(2)

Come noto tale attività vietata (art. 21, comma primo-lett.f), della legge 157/92) è sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma primo-lett. e) della legge 11/2/1992 n. 157 (con sanzione in misura ridotta di euro 206,00).

Si richiede l'intervento del corpo/servizio in indirizzo in quanto tali comportamenti avvengono costantemente (descrizione) e mettono a rischio l'incolumità di.....in quanto.....

Distinti saluti

FIRMA

- (1) *Si consiglia di non inoltrare mai un'unica segnalazione indicando destinatari multipli; ogni destinatario malauguratamente potrebbe immaginare che se ne occupi l'altro; tutt'al più fare più missive separate con un singolo destinatario per volta.*
- (2) *Possono anche essere incluse immagini digitali nel testo della lettera*
- (3) *Nota con i riferimenti legislativi citati:*

Art. 21 legge 157/92 – Divieti

(modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge *entro il 31 gennaio 1997*, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima; (1)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 15 legge 157/92

Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia (modificato dall'art. 11 bis, comma 1, lett. a del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

....(omissis)

7°. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.